**Nella seduta in sede referente  della Commissione Igiene e Sanità del  2 dicembre 2014** Il relatore [ROMANO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*PI*) illustra il disegno di legge in titolo.

L'articolo 1 definisce l'ambito dell'intervento legislativo, individuato nella disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* da parte di chi abbia ritualmente espresso in vita il relativo consenso;il testo - peraltro - circoscrive tale ambito in funzione della finalità che è quella - esplicitamente indicata - dello studio e della ricerca scientifica

I principi indicati dal comma 2, sono, in primo luogo, quelli etici e di solidarietà, nonché quelli dettati dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Il comma 3 fa riferimento, quanto alla nozione giuridica di "morte" e di *post-mortem*, alla legislazione vigente, mentre il comma 4 - in tale contesto - detta una nuova disposizione, di carattere più operativo, sancendo che dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo deve restare all'obitorio per ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio e alla ricerca.

L'articolo 2 pone in capo al Ministro della salute l'attività di promozione di una corretta informazione sul contenuto della (proposta di) legge, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, mentre alle regioni sono affidate iniziative nei confronti dei medici, nonché quelle da veicolare attraverso le organizzazioni di volontariato. Tale attività informativa si deve svolgere senza nuovi oneri finanziari.

L'articolo 3 chiarisce le modalità di manifestazione del consenso. Il fulcro è una dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* fatta in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con riferimento alla vigente normativa in tema di donazione degli organi (legge n. 91 del 1999). La dichiarazione può essere revocata. Per i minori il consenso deve essere manifestato da entrambi i genitori.

Diverse disposizioni dell'impianto centrale della proposta sono dedicate ai  "centri di riferimento".

E' l'articolo 4 che affida al Ministro della salute, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti, il compito di individuare - tra le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di alta specialità  - i "centri di riferimento" per la conservazione e l'utilizzazione delle salme. I centri sono destinatari di una copia della dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post mortem*, nonché dell'eventuale sua revoca.

Il centro ha altresì l'obbligo di comunicare all'ufficiale dello stato civile il contenuto della dichiarazione; l'ufficiale procede all'iscrizione del disponente del corpo in un apposito elenco speciale.

Ai sensi dell'articolo 5 i centri hanno infine l'obbligo di restituire alla famiglia la salma - presa in consegna alle condizioni ed ai fini previsti - in condizioni dignitose, entro due anni dalla consegna.

Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, nonché le spese di tumulazione o di cremazione sono a carico delle istituzioni dove hanno sede i centri che l'hanno presa in consegna, entro il limiti finanziari dell'articolo 8.

L'articolo 6, secondo comma, prevede che siano destinate ai centri le donazioni di denaro di privati a fini di studio e di ricerca mediante uso delle salme o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca. Il primo comma del medesimo articolo 6 vieta espressamente l'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di lucro.

L'articolo 7 incarica - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame - il Ministro della salute, con il coinvolgimento delle altre amministrazioni competenti, di definire il regolamento di attuazione; gli ambiti di intervento sono i seguenti: le modalità e i tempi, comunque non superiori a due anni, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione della salma alla famiglia, prevedendo la sepoltura delle salme per cui non vi è richiesta di restituzione, nonché le modalità per le comunicazioni tra ufficiale dello stato civile e centri di riferimento;le cause di esclusione dell'utilizzo delle salme ai fini previsti; le modalità applicative per il rispetto dei previsti limiti di spesa;il raccordo con l'ordinamento dello stato civile, come disciplinato dal  regolamento del 2000.

L'articolo 8 reca le quantificazioni degli oneri e le norme di copertura finanziaria.

L'articolo 9 abroga l'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, del 1933, che dispone, per molti versi in modo concorrente, sulla materia organicamente disciplinata dal provvedimento in esame.

**Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità dell’8 aprile 2015** si è aperta la discussione generale. La senatrice [SILVESTRO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29180" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) osserva preliminarmente che il testo in esame è, sul piano tecnico giuridico, piuttosto complesso, come emerso nel corso dell'articolata istruttoria svolta in sede di audizioni informali.Ciò posto in termini generali, passa ad evidenziare alcuni specifici aspetti del testo che appaiono, a suo giudizio, meritevoli di più attenta considerazione.

Riguardo all'articolo 2, rileva che è opportuno prevedere, come fa il testo, lo svolgimento di iniziative di informazione a cura del Ministro della salute, tuttavia dette iniziative dovrebbero essere rivolte alla diffusione della conoscenza delle nuove disposizioni in tutto il personale sanitario, e non solo tra le varie tipologie di medici. Inoltre, occorrerebbe disporre che le organizzazioni di volontariato, nello svolgimento delle previste attività di informazione alla cittadinanza sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica, siano affiancate da figure dotate di comprovata competenza nel settore sanitario, onde evitare il rischio di diffusione di informazioni inesatte o incomplete.

Riguardo all'articolo 3, osserva che il testo dovrebbe recare previsioni più chiare circa le modalità di espressione della revoca del consenso.

Riguardo all'articolo 5, paventa che l'obbligo ivi previsto di restituire la salma alla famiglia "in condizioni dignitose" possa originare controversie, stante il carattere non inequivoco del testo. Rileva, altresì, che la congruità del termine di due anni per la restituzione della salma va valutata tenendo nella dovuta considerazione anche le esigenze dei familiari di svolgere il funerale ed elaborare il lutto subito.Riguardo all'articolo 6, infine, esprime l'avviso che il divieto di perseguire fini di lucro, previsto dal comma 1, debba essere formulato in termini ancora più chiari e stringenti. Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) propone di rinviare alla prossima settimana la prosecuzione della discussione generale. La Commissione conviene. **Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 5 maggio 2015** la senatrice [GRANAIOLA](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25229" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*PD*) rileva che il disegno di legge in esame consente di fare un passo in avanti in un settore - quello dell'utilizzo di cadaveri a fini di studio e ricerca - che reputa fondamentale per lo svolgimento della didattica in ambito chirurgico.

Sottolinea, inoltre, che il testo introduce un importante correttivo alla normativa vigente, legando la possibilità di disporre del cadavere, ai fini menzionati, a una scelta altruistica e consapevole del donatore e non già, come stabilito dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (di cui è prevista l'abrogazione) al mancato reclamo del corpo da parte dei parenti del defunto.

Soggiunge che è opportunamente prevista, dal disegno di legge in esame, anche un'attività di sensibilizzazione circa l'importanza della donazione dei cadaveri a fini di ricerca e di studio.

Segnala che andrebbe tuttavia meglio precisato che l'ambito delle attività di studio e di ricerca cui può essere destinato il cadavere è esclusivamente quello medico, con esclusione di utilizzazioni di tipo industriale o militare.

Osserva, altresì, che sarebbe opportuno prevedere un'attività di verifica riguardo alla esecuzione della procedura che prelude all'assunzione della qualifica di donatore. Inoltre, a suo giudizio, il testo dovrebbe essere rafforzato attraverso la previsione di adeguate tutele in merito alla correttezza di impiego dei cadaveri, aspetto - quest'ultimo - che ritiene complesso da normare, in relazione ai continui progressi della medicina e ai collegamenti dello stesso con la più ampia tematica della gestione e delle finalità delle banche dati di materiali biologici di provenienza umana. Rileva, in conclusione, che sarà molto importante il regolamento di attuazione, che il testo stabilisce dover essere adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel cui ambito andranno, tra l'altro, individuate le modalità applicative per assicurare il rispetto dei previsti limiti di spesa. Il relatore [ROMANO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rinuncia allo svolgimento della replica e preannuncia la presentazione di emendamenti a propria firma, finalizzati al recepimento delle indicazioni scaturite dall'istruttoria legislativa e dalla discussione generale, riservandosi di intervenire nella successiva fase dell'illustrazione. Al riguardo, considerata la complessità delle questioni tecniche da affrontare, auspica la fissazione di un termine per emendamenti sufficientemente ampio. La [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) propone di fissare il termine in questione alle ore 14 del prossimo giovedì 11 giugno. La Commissione conviene.**Nella seduta in sede referente della Commissione igiene e Sanità del 16 giugno 2015** il relatore [ROMANO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*)  ha illustrato l’emendamento a propria firma interamente sostitutivo dell’articolo 1. Il relatore premette che il complesso degli emendamenti a propria firma è contraddistinto dalla finalità di accordare adeguata tutela alla dimensione della corporeità, anche per il periodo successivo alla morte della persona. Ritiene, infatti, che la dignità dell'essere umano postuli anche l'impossibilità di trattare il corpo del defunto alla stregua di una mera "cosa".Il senatore [GAETTI](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*M5S*) fa presente che le proposte di modifica a propria firma sono perlopiù volte a tenere distinte le finalità di carattere medico-didattico da quelle di ricerca scientifica. Osserva, quindi, che l'emendamento appena illustrato dal relatore, così come diversi altri di quelli a sua firma, è formulato in guisa da comportare, in caso di approvazione, un effetto preclusivo nei riguardi delle altre proposte di modifica. Per questo, chiede che possa essere fissato un termine congruo per la presentazione di eventuali subemendamenti.  La senatrice [SILVESTRO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29180" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*PD*) si associa alla richiesta appena avanzata, in considerazione della complessità delle tematiche trattate dagli emendamenti presentati dal relatore. La Commissione ha quindi convenuto di fissare alle ore 18 di lunedì 22 giugno il termine per la presentazione dei subemendamenti*.* **Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 22 luglio 2015** la [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) comunica che il relatore ha riformulato alcuni degli emendamenti a propria firma (testi 2 degli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 e 6.1). Propone, pertanto, di posticipare la scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 12 di mercoledì 29 luglio, sì da permettere agli interessati di presentare proposte subemendative riferite ai nuovi testi degli emendamenti del Relatore. La Commissione conviene.  **Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e sanità del 9 settembre 2015** la [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti è stato differito dall'Ufficio di Presidenza, riunitosi ieri, alle ore 14 di giovedì 17 settembre prossimo venturo. La Commissione prende atto. **Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 24 settembre 2015** la [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) comunica che sono stati presentati diversi subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore. La Commissione prende atto.  **Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 1° ottobre** 2015 il senatore [GAETTI](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*M5S*) illustra il subemendamento 1.1 (testo2)/5, che sopprime le competenze delle aziende sanitarie locali riguardo alle operazioni di prelevamento e conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici. Fa presente che la *ratio* della modifica, comune anche ad altre proposte emendative a sua firma, è quella di ridurre le competenze alle aziende sanitarie locali, che sono oggetto di un processo di riforma in diverse regioni, valorizzando il ruolo degli ufficiali di stato civile dei Comuni. Poiché non vi sono altre richieste di intervento, i restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati. Si passa all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 2.Il relatore [ROMANO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 2.1 (testo 2), sottolineando che esso annovera tra i destinatari delle campagne informative anche gli esercenti le professioni sanitarie, considerata l'importanza del ruolo da essi svolto.Si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3. Il relatore [ROMANO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 3.1 (testo 2), col quale si stabilisce, in primo luogo, che il consenso all'utilizzo *post mortem* del proprio corpo deve essere consapevole e informato, nonché manifestato espressamente e con modalità solenni, escludendosi la possibilità di ricorrere a forme di silenzio assenso. Sottolinea che tale impostazione è in linea con le indicazioni del Comitato nazionale di bioetica, nonché con la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla quale si desume che il diritto di disposizione delle spoglie mortali rientra tra quelli assoluti ed intrasmissibili della persona. Evidenzia, altresì, che, in base all'emendamento proposto,  il consenso deve essere specifico, e la sua manifestazione deve poter avvenire con modalità che consentano il mantenimento dell'anonimato da parte del disponente. Infine, pone in rilievo i seguenti aspetti salienti della propria proposta di modifica, concernenti gli studi e le ricerche scientifiche su cadavere con circolazione attiva, dopo l'accertamento della morte cerebrale completa: tra l'altro, sono previsti la necessaria limitazione del tempo di impiego dei supporti strumentali e l'approvazione del protocollo di ricerca da parte del competente Comitato etico. La senatrice [DIRINDIN](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29088" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*PD*) fa presente che i subemendamenti di cui è firmataria sono accomunati dalla finalità di rendere le procedure più semplici, nonché omogenee a quelle previste dalla normativa in materia di trapianti, al fine di evitare che i potenziali donatori siano scoraggiati dal porre in essere l'atto di disposizione.La senatrice [MATURANI](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29134" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*PD*) osserva che l'emendamento 3.1 (testo 2) del relatore sembra configurare come obbligatoria la nomina di un fiduciario da parte del disponente: tale previsione rischia di complicare eccessivamente la procedura; meglio sarebbe, a suo avviso, che la nomina risultasse espressamente come facoltativa. La senatrice [GRANAIOLA](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25229" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*PD*) segnala che il subemendamento a propria firma 3.1 (testo 2)/7 è inteso proprio ad ovviare all'inconveniente appena evidenziato. Non essendovi altre richieste di intervento, le restanti proposte emendative riferite all'articolo 3 sono date per illustrate.  La [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) avverte che l'esame riprenderà dall'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti relativi all'articolo 4. La Commissione prende atto. **Nella seduta in sede referente della Commissione Igiene e Sanità del 6 ottobre 2015**  la [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) ricorda che è stata già completata l'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3.  Si passa, quindi, all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 4.            Il relatore [ROMANO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) illustra l'emendamento 4.1 (testo 2), evidenziando che esso include nel novero degli enti che possono essere utilizzati quali centri di riferimento anche gli "istituti di ricerca e formazione medica avanzata", sia pubblici che privati. Soggiunge, in risposta ad una richiesta di delucidazioni formulata dal senatore [BIANCO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29047" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*PD*), che quella degli istituti di ricerca e formazione medica avanzata è categoria non contemplata dalla normativa vigente, che sottende una connotazione di tipo contenutistico e finalistico.        Il relatore [ROMANO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) fa presente che l'emendamento 5.2 è inteso a ridurre, da 2 anni a 12 mesi dalla data della consegna, il termine entro il quale il centro di riferimento è tenuto alla restituzione della salma: la *ratio*, sottolinea il relatore, è quella di contemperare le ragioni della ricerca e della didattica con quelle dei familiari del defunto.    Il senatore [GAETTI](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*M5S*) osserva che le modalità di restituzione della salma potrebbero rientrare tra i contenuti del modulo *standard* di espressione del consenso, da predisporre, in base al proprio emendamento 3.1 (testo 2)/6, sentiti il Comitato nazionale di bioetica e l'Autorità garante della privacy.            Il relatore [ROMANO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), riservandosi di manifestare compiutamente il proprio punto di vista in sede di espressione dei pareri sugli emendamenti, esprime l'avviso che la scelta in ordine alle modalità di restituzione della salma debba essere demandata all'interessato all'atto della manifestazione del consenso, evitando automatismi legislativi e l'attribuzione di ruoli impropri al Comitato nazionale di bioetica.         Il relatore sottolinea che l'emendamento 6.1 (testo 2) sancisce l'impossibilità di ricavare un lucro dall'utilizzazione *post mortem* del corpo umano, o di parti di esso.            La senatrice [GRANAIOLA](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25229" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) (*PD*) illustra i subemendamenti 6.1 (testo 2)/1 e 6.1 (testo 2)/2: il primo sostituisce interamente l'emendamento 6.1 (testo 2) del relatore, dettando una disciplina sanzionatoria, nell'intenzione della proponente, più precisa; il secondo è volto a sopprimere la previsione di liceità dell'utilizzo dei tessuti nell'ambito di attività retribuita di ricerca, di sperimentazione, didattica o terapeutica.         Il relatore [ROMANO](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) illustra gli emendamenti 7.1 e 7.5: il primo enumera i soggetti legittimati alla restituzione della salma, sostituendo così il generico riferimento alla "famiglia" contenuto nel comma 1 dell'articolo 7; il secondo demanda al Ministero della salute la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme regolamentari attuative, nonché la previsione dell'anonimizzazione della salma con possibilità di individuazione indiretta dell'identità.            Non essendovi altre chieste di intervento, la [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) dà per illustrate le restanti proposte emendative riferite all'articolo 7.Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank) dà per illustrati anche gli emendamenti riferiti all'articolo 8 e dichiara conclusa la fase illustrativa. **Nella seduta della Commissione Igiene e Sanità del 19 aprile 2016** la [PRESIDENTE](http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22917" \o "Il link apre una nuova finestra" \t "_blank), in ragione dell'identità di materia trattata, propone di congiungere al disegno di legge 1534 gli Atti del Senato nn. 444 (Rizzotti), 493 (De Poli) e 678 (D'Ambrosio Lettieri e altri), con l'intesa che il disegno di legge n. 1534 - già approvato dalla Camera e a cui sono stati riferiti gli emendamenti in precedenza presentati - costituirà il testo base per il prosieguo dell'esame congiunto. Propone, altresì, di congiungere al disegno di legge 1534 la petizione n. 788, con la quale il presentatore ha richiesto un intervento legislativo in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica. La Commissione conviene. **Nella seduta del 14.12.17 la Commissione** ha convenuto di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti del relatore in relazione ai quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Presidente si è riservata di acquisire il consenso di tutti i Gruppi ai fini dell'eventuale inoltro della richiesta di trasferimento alla sede deliberante, sul quale i commissari presenti convengono in maniera unanime.